

SEZIONE 03

3. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO

VISTI gli artt. 2, 4 e 6 del D. Lgs 165/2001 relativi all'attività di organizzazione degli uffici tramite la definizione di obiettivi e programmi, ma soprattutto attraverso l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

VISTO l'art. 89 del d.lgs. 267/2000, secondo il quale gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO che con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

ATTESO CHE, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RICORDATO CHE:

- il Comune di Fara in Sabina, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/5/2017, ha attivato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall'art. 243 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'Amministrazione Comunale ha chiesto di accedere al Fondo di Rotazione di cui all'art. 243ter del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis. Del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) è stato approvato con DCC n° 35 del 18/08/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 19/02/2021, il suddetto piano di riequilibrio veniva rimodulato dalla nuova Amministrazione insediatasi in seguito alle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

RITENUTO con il presente atto di approvare la programmazione del fabbisogno di personale anni 2023-2025, attraverso:

- A. Analisi della situazione attuale dell'Ente
- B. Programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025
- C. Calcolo resti assunzionali quinquennio precedente 2015-2019
- D. Calcolo della capacità assunzionale derivante dall'applicazione del DM 17/03/2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020;
- E. Rideterminazione della dotazione organica del Comune
- F. Lavoro flessibile

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE DELL'ENTE

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 2.078.445,45:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 2.028.131,92	€ 2.119.907,10	€ 2.087.297,34	€ 2.078.445,45

ATTESO CHE il Comune di Fara in Sabina al 31/12/2022 presentava una popolazione residente pari a 14.025 e dipendenti in servizio pari a 61 (dotazione organica 65), pertanto il rapporto dipendenti popolazione è di 1/230 (1/216 riferito alla dotazione organica), inferiore a 1/166 previsto dal decreto Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020 per la fascia dei comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

DATO ATTO che nel periodo 2023/2025 ci saranno i seguenti collocamenti a riposo, i quali, a loro volta generano ulteriori disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, come di seguito indicato (importi a regime – solo stipendio tabellare):

- n° 1 Istruttore Amministrativo/cont	ex cat. C1/C5 – dal 31/12/2023	€ 23.175,61
- n° 1 Istruttore Amministrativo/cont	ex cat. C1/C5 – dal 01/02/2023	€ 23.175,61
- n° 1 Condutt. macch. complesse	ex cat. B1/B2 – dal 31/12/2023	€ 20.620,72
- n° 1 Collaboratore amm/contabile	ex cat. B1/B4 – dal 14/07/2023	€ 20.620,72

-	n° 1 Specialista Amministrativo	ex cat. D1/D4 – dal 01/03/2023	€ 25.146,71
-	n° 1 Collab. Tecn/manutentivo	ex cat. B1/B2 – dal 01/05/2023	€ 20.620,72
TOTALE (2023-2025)			€ 133.360,09

DATO ATTO che la quota parte del Comune di Fara in Sabina, dei costi del personale del Distretto Socio Sanitario Rieti 3 il Distretto Socio Sanitario Rieti 3, è pari a € 17.000,00, che ogni anno l'ente computa all'interno delle spese di personale;

B. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

CONSIDERATO che:

- N° 1 Istruttore della vigilanza, ha presentato le proprie dimissioni dal 15/12/2022;
- N° 1 Specialista Contabile (ex cat. D), responsabile del Settore Economico-Finanziario ha presentato le proprie dimissioni a far data dal 01/02/2023, per cui si è reso necessario stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 con il Comune di Paolmbara Sabina, per l'utilizzo condiviso del Responsabile, al 50% dell'orario d'obbligo, dal 01/03/2023 al 30/06/2023 (giusta DGC N° 28/2023);
- N° 1 Istruttore Tecnico (ex cat. C) ha presentato le proprie dimissioni a far data dal 14/02/2023;
- N° 1 Istruttore Amministrativo/Contabile (ex cat. C) ha presentato le proprie dimissioni a far data dal 09/07/2023;
- N° 1 Assistente Sociale (ex cat. D), è transitato a seguito di mobilità volontaria alla Azienda AUSL di Rieti dal 01/01/2023;
- n° 1 Collaboratore amm/contabile, ex cat B1, è cessato dal 31/07/2023;
- n° 1 Specialista Tecnico, ex cat. D3, ha chiesto ed ottenuto l'aspettativa senza assegni, di cui all'art. 110, comma 5, dal 01/11/2023 e fino al 31/12/2025;

RILEVATA la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, di sopperire alla carenza di personale ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, procedendo con la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, come di seguito indicati:

- N° 1 Specialista tecnico – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - da destinare al Settore V, tramite procedura concorsuale (costo tabellare € 25.146,71)
- N° 1 Assistente Sociale - Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - al Settore IV, tramite procedura di stabilizzazione art 20 DLgs 75/2017 (costo tabellare € 25.146,71)
- N° 1 Specialista Contabile – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - al Settore II, tramite progressione verticale art. 52, comma 1-bis DLgs 165/2001 (maggiore costo tabellare a regime € 1.971,10)
- N° 1 Specialista area della vigilanza – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - al Settore VI, tramite procedura concorsuale (costo tabellare € 25.146,71)
- N° 1 istruttore amm.vo/contabile – Area degli Istruttori - al Settore I, condiviso con il Settore II, tramite procedura concorsuale (costo tabellare € 23.175,61)
- N° 1 istruttore amm.vo/contabile – Area degli Istruttori - al Settore II, tramite progressione verticale art. 52, comma 1-bis DLgs 165/2001 (maggiore costo tabellare a regime € 2.554,89)
- N° 1 Conduttore macchine operatrici complesse – Area Operatori Esperti - part-time 30h, al Settore III, tramite concorso pubblico (costo tabellare € 20.620,72)
- N° 1 Collaboratore supporto servizi vigilanza – Area Operatori Esperti - al Settore VI, tramite mobilità/concorso pubblico (costo tabellare € 20.620,72)
- N° 1 Collaboratore amm/contabile – Area Operatori Esperti - al Settore II, tramite mobilità/concorso pubblico (costo tabellare € 20.620,72)

DATO ATTO che per alcune figure professionali vacanti, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento, l'Ente intende procedere attraverso l'utilizzo condiviso di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004 nei limiti di cui alle nuove disposizioni dell'articolo 30 D. Lgs 165/2001, comma 1-quinquies, introdotto dal Decreto Legge 36/2022, nonché mediante ricorso alle procedure del novellato art. 1, comma 557 della L. 311/2004, come modificato dall'art. 3 comma 6-bis del DL 44/2023;

C. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO PRECEDENTE 2015-2019

RICORDATO CHE:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità

assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- i resti assunzionali a disposizione dell'Ente nel periodo 2015/2019 sono di € 76.172,68;

DATO ATTO che nel periodo 2020/2022 tale budget è rimasto inutilizzato, avendo l'Amministrazione optato per l'utilizzo della capacità assunzionale derivante dal DM 17 marzo 2020, giuste deliberazioni di G.C. nn. 98 del 22/12/2020 e 154 del 14/09/2021;

D. CALCOLO DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI CUI AL DM 17/03/2020, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ART. 33, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che disciplina la capacità assunzionale degli Enti

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n° 1374 del 08/06/2020 esplicativa dell'art. 33, comma 2, del DM 34/2019, la quale specifica che i comuni virtuosi possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dal Revisore, sino ad una spesa complessiva non superiore al valore di soglia individuato nella Tab. 1 per la fascia demografica di interesse;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del DM 17 marzo 2020, questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f) avendo n. 14104 abitanti al 31/12/2021;

RICALCOLATO il valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020-2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022, aggiornato ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno del 21/10/2020, art. 3, comma 2, depurando dalle entrate gli importi relativi ai rimborsi per le convenzioni di segreteria e considerando tra i costi solo la quota parte di competenza del comune capofila, come di seguito indicato:

ANNO 2020	€ 11.137.929,55
ANNO 2021	€10.136.181,53
ANNO 2022	€10.398.825,63

MEDIA € 10.557.645,57

FCDE SU BILANCIO 2022 € 1.131.411,13

MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE € 9.426.234,44

CALCOLATA la spesa di personale anno 2022 a consuntivo, secondo i parametri di cui al DM 17/03/2020, aggiornata al DM Interno del 21/10/2020, art. 3, comma 2), in € 2.263.274,43;

VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale da rendiconto 2022	2.263.274,43	= 24,01%
Media entrate netto FCDE	9.426.234,44	

DATO ATTO che gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3, per la fascia demografica del Comune di Fara in Sabina:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tab 1	Valori calmierati Tab 2	Valori soglia Tab 3
f	10000-59999	27,00%	21,00%	31,00%

Questo ente, pertanto, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,01% inferiore al valore soglia di cui alla tab. 1, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi, pertanto può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020, per la parte che eccede la spesa di personale dell'anno 2018. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

È consentito l'incremento della spesa di personale da rendiconto 2022, nel limite massimo del 27% (tab 1):

Spesa di personale 2022 + % in Tabella 1 = SPESA MASSIMA CONSENTITA

€ 2.263.274,43 + 27% = € 2.874.358,52

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente nel 2023 è il seguente:

Spese di personale 2018 + Valore calmierato in Tabella 2 = SPESA CALMIERATA

€ 2.146.010,85 + 21% = € 2.596.673,13

CONSIDERATO che per il 2023 l'Ente può effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, incrementando la spesa di personale anno 2018 fino ad un massimo di € 2.596.673,13.

CALCOLATA la spesa di personale 2023, ai sensi del DM 17/03/2020, sulla base dei fabbisogni come meglio sopra descritti, in totali € 2.229.169,52, inferiore all'incremento calmierato sopra riportato;

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE 2023

Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente € 1.768.447,87

Altre spese per il personale – buoni pasto € 27.000,00

Contributi sociali a carico dell'ente € 428.121,65

Contributi sociali – ANF € 600,00

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale € 5.000,00

TOTALE € 2.229.169,5

DATO ATTO che la differenza con la spesa di personale anno 2018, pari a € 83.158,67, NON rileva ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020;

A) Fascia demografica	10000 - 59999
B) Media delle entrate correnti nel triennio 2020/2022 al netto del fondo crediti di dubbia	€ 9.426.234,44
C) Rapporto spesa di personale ultimo rendiconto e media entrate triennio (D/B)	24,01%
D) Spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto	€ 2.263.274,43
E) Spesa di personale del rendiconto 2018	€ 2.146.010,85
F) Importo massimo spesa personale per anno 2023 (E+21%)	€ 2.596.673,13

G) Spesa di personale prevista in base al piano dei fabbisogni anno 2023	€ 2.229.169,52
H) Sforamento tetto di spesa personale rendiconto anno 2018	
I) Spesa di personale massima ammissibile (D+27%)	€ 2.874.358,52

E. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE

DATO ATTO che:

- la dotazione organica 2022, così come approvata dalla COSFEL con decisione n° 150 del 03/08/2022, consta di n° 65 unità, per un costo pari a € 1.354.088,87;
- a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, è necessario procedere al ricalcolo di tale costo al fine di renderlo comparabile con la dotazione organica del 2023;
- il costo della dotazione organica 2022, ricalcolato in base ai nuovi tabellari stipendiali è pari a € 1.445.523,38, per n° 65 unità;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, sulla base dei fabbisogni rilevati, ritiene di dover procedere alla revisione dell'attuale dotazione organica di diritto, rideterminandola così come segue:

AREA FUNZIONARI E ELEVATA QUALIFICAZIONE N° 17	COSTO € 427.494,07
AREA DEGLI ISTRUTTORI N° 19	COSTO € 440.336,59
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI N° 29	COSTO € 577.380,16
TOTALE N° 65	COSTO € 1.445.210,82

RILEVATO che la nuova dotazione organica ha un costo di € 1.445.210,82, inferiore al 2022 (€ 1.445.523,38) nonché all'anno 2018 (€ 1.447.388,98) – anno di riferimento - ai sensi dell'art. 243bis, comma 8, lett. g) del TUEL;

F. LAVORO FLESSIBILE

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive

di personale o nuove assunzioni”;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

CONSIDERATO che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è pari a € 213.616,30;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, avendo a disposizione nel parco macchine, mezzi pesanti per il movimento terra, quali ruspa e trattore, risolutivi per interventi di urgenza in caso di eventi calamitosi improvvisi, a supporto della viabilità e della sicurezza dei cittadini, non dispone di personale qualificato alla loro conduzione;

ATTESO CHE la sporadicità dell'utilizzo di tali mezzi è tale da ritenere vantaggioso per l'Ente ricorrere, anche in questo caso, alla somministrazione di lavoro interinale per la figura professionale di Conduttore macchine operatrici complesse – Area Operatori Esperti, per 9 giornate, al costo di € 1.500,00, per l'anno 2023;

DATO ATTO che per ogni anno scolastico l'Ente necessita di personale interinale per le sostituzioni dell'autista scuolabus, in caso di assenza per ferie o malattia, per una spesa totale di € 3.500,00, in attesa che si formalizzi la procedura di esternalizzazione del servizio;

ATTESO CHE un dipendente con qualifica professionale di Specialista Tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ex cat. D3, è stato posto in aspettativa senza assegni, dal 01/11/2023 e fino al 31/12/2025, per assunzione incarico di dirigente presso altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del DLgs. 267/2000;

CONSIDERATO che si rende necessario coprire il posto vacante affidando un incarico di Specialista Tecnico (ex cat. D1) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, con contratto a tempo determinato e pieno, per lo stesso periodo, dando atto che il costo da sostenere è pari a € 53.365,00 (compresi oneri e irap), inferiore a quanto sostenuto in precedenza, data la differenza stipendiale contrattualmente riconosciuta tra ex D3 e ex D1;

RICORDATO altresì che l'Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ma non si trova in stato di dissesto né è strutturalmente deficitario;

PRESO, QUINDI, ATTO CHE :

il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trovando copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, come evidenziato dalla seguente proiezione di calcolo della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

MEDIA TRIENNIO 2011/2013 € 2.078.445,45

CONSUNTIVO 2022 € 1.768.431,41

PREVISIONE 2023 € 1.763.079,34

PREVISIONE 2024-2025 € 1.849.836,62

LIMITE SPESA PERSONALE NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO (CALCOLATO AI SENSI DEL COMMA 557) € 1.950.074,22

RICHIAMATI i vigenti riferimenti:

- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
- CCNL Funzioni Locali,

- D.Lgs. n.267/2000,
- D.Lgs. n.165/2001;

DATO ATTO altresì che l'Ente:

- non presenta scoperture per assunzioni obbligatorie di categorie protette ai sensi della L. 68/1999, per l'anno 2023, come da prospetto conservato agli atti;
- ha aggiornato il PIANO delle AZIONI POSITIVE con la sezione dedicata del presente PIAO;
- non presenta personale in soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e all'art. 33, comma 1 del d.lgs. 165/2001, come da dichiarazioni dei Responsabili dei Settori, conservate agli atti;
- con atto n° 90 del 01/06//2023 ha approvato il riparto dei proventi del Codice della Strada di cui all'art. 208;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- ha rispettato le limitazioni sulla spesa di personale previste nel Piano di Riequilibrio rimodulato con DCC N° 4/2021, dando atto che tale limite sarà rispettato anche nel triennio 2023/2025;
- il Piano della Performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è in adozione nella sezione dedicata del presente PIAO;
- rispetta l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ha approvato il Rendiconto della gestione finanziaria anno 2022 con delibera di C.C. n° 27 del 06/06/2023;
- ha approvato il DUP con deliberazione C.C. n° 28 del 03/07/2023 e il bilancio 2023/2025 con deliberazione n° 29 del 07/07/2023;
- ha approvato il bilancio consolidato con DCC n° 36 del 03/10/2023

CON IL PRESENTE DOCUMENTO

Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento:

1. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025 – annualità 2023 – prevedendo le seguenti assunzioni:

- N° 1 Specialista tecnico – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - da destinare al Settore V, tramite procedura concorsuale (costo tabellare € 25.146,71)
- N° 1 Assistente Sociale - Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - al Settore IV, tramite procedura di stabilizzazione art 20 DLgs 75/2017 (costo tabellare € 25.146,71)
- N° 1 Specialista Contabile – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - al Settore II, tramite progressione verticale art. 52, comma 1-bis DLgs 165/2001 (maggiore costo tabellare a regime € 1.971,10)
- N° 1 Specialista area della vigilanza – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - al Settore VI, tramite procedura concorsuale (costo tabellare € 25.146,71)
- N° 1 istruttore amm.vo/contabile – Area degli Istruttori - al Settore I, condiviso con il Settore II, tramite procedura concorsuale (costo tabellare € 23.175,61)
- N° 1 istruttore amm.vo/contabile – Area degli Istruttori - al Settore II, tramite progressione verticale art. 52, comma 1-bis DLgs 165/2001 (maggiore costo tabellare a regime € 2.554,89)
- N° 1 Conduttore macchine operatrici complesse – Area Operatori Esperti - part-time 30h, al Settore III, tramite concorso pubblico (costo tabellare € 20.620,72)
- N° 1 Collaboratore supporto servizi vigilanza – Area Operatori Esperti - al Settore VI, tramite mobilità/concorso pubblico (costo tabellare € 20.620,72)
- N° 1 Collaboratore amm/contabile – Area Operatori Esperti - al Settore II, tramite mobilità/concorso pubblico (costo tabellare € 20.620,72)

TOTALE COSTO TABELLARE € 165.003,89

Ricordando che per alcune figure professionali vacanti, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento, l'Ente intende procedere attraverso l'utilizzo condiviso di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004 nei limiti di cui alle nuove disposizioni dell'articolo 30 D. Lgs 165/2001, comma 1-quinquies, introdotto dal Decreto Legge 36/2022, nonché mediante ricorso alle procedure del novellato art. 1, comma 557 della L. 311/2004, come modificato dall'art. 3 comma 6-bis del DL 44/2023;

2. Di dare atto:
 - che, secondo l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, di attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, al Comune di Fara in Sabina è consentito l'incremento della spesa di personale da rendiconto 2022, nel limite massimo del 27%, per un importo massimo pari a € 2.874.358,52;
 - che, per l'anno 2023, è consentito un incremento calmierato della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 (€ 2.146.010,85), fino ad un massimo di € 2.596.673,13, applicando la percentuale di incremento del 21% di cui alla tabella 2 del medesimo DM;

3. Di attestare che la spesa di personale 2023, derivante dal piano assunzionale approvato con il presente atto, è pari a € 2.229.169,52, calcolata ai sensi del DM sopra citato, rispettosa dei limiti di cui al precedente punto 2);

4. DI RILEVARE che la differenza della spesa di personale 2023 (€ 2.229.169,52), con il costo del 2018 (€ 2.146.010,85) pari a € 83.158,67, non rileva ai fini del rispetto del limite art. 1, comma 557, L. 296/2006, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del DM 17/03/2020;

5. Di dare atto che il budget dei resti assunzionali pari a € 76.172,68 è rimasto inutilizzato, avendo l'Amministrazione optato, nel periodo 2020/2022, per l'utilizzo della capacità assunzionale derivante dal DM 17 marzo 2020, giuste DGC nn. 98/2020 e 154/2021.

6. Di prevedere le seguenti esigenze di forme flessibili di personale:

LAVORO FLESSIBILE	ANNO 2023	
Costo personale interinale (autista scuolabus, ex cat. B3)		€ 3.500,00
Costo personale interinale (ruspista, ex cat. B3)		€ 1.500,00
Costo art. 110 de TUEL (Specialista Tecnico)		€ 53.365,00

7. Di approvare lo schema riassuntivo di spesa di personale dal quale si desume il rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006:

MEDIA TRIENNIO 2011/2013 € 2.078.445,45

CONSUNTIVO 2022 € 1.768.431,41

PREVISIONE 2023 € 1.763.079,34

PREVISIONE 2024-2025 € € 1.849.836,62

LIMITE SPESA PERSONALE NEL PIANO DU RIEQUILIBRIO (CALCOLATO AI SENSI DEL COMMA 557) € 1.950.074,22

8. Di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 243bis e dell'art. 259, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 267/2000 e secondo il programma triennale del fabbisogno di personale sopra descritto, la rideterminazione della dotazione organica di diritto del Comune di Fara in Sabina, in conformità agli artt. 33 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, quantificata in € 1.445.210,82 inferiore al 2022 (€ 1.445.523,38) nonché all'anno 2018 (€ € 1.447.388,98) – anno di riferimento - ai sensi dell'art. 243bis, comma 8, lett. g) del TUEL, come di seguito riepilogata:

AREA FUNZIONARI E ELEVATA QUALIFICAZIONE	N° 17	COSTO € 427.494,07
AREA DEGLI ISTRUTTORI	N° 19	COSTO € 440.336,59
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	N° 29	COSTO € 577.380,16
TOTALE N° 65		COSTO € 1.445.210,82

9. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025.

10. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

11. Di dare atto che è stata data informazione del piano triennale del fabbisogno del personale alle OO.SS. e la RSU, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

12. di trasmettere il presente atto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine del rilascio della relativa approvazione;

13. di autorizzare il Responsabile del Settore Personale allo svolgimento delle procedure assunzionali contenute nel presente provvedimento, fermo restando che la conclusione e stipula dei contratti è subordinata all'acquisizione dell'approvazione da parte della COSFEL.

ANNO 2023

unità	profilo professionale	area	modalità di assunzione	tipo di rapporto	costo/ decorrenza	destinazione
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	CONCORSO PUBBLICO	INDETERMINATO	23.175,61 ore 36	18 ORE SETTORE I 18 ORE SETTORE II
1	SPECIALISTA CONTABILE	AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	PROGRESSIONE VERTICALE	INDETERMINATO	1.971,10 ore 36	SETTORE II
1	CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	MOBILITA', GRADUATORIA, CONCORSO	INDETERMINATO	20.620,72 ore 30	SETTORE III
1	SPECIALISTA AREA DELLA VIGILANZA	AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE ON ARI	GRADUATORIA/CONCORSO PUBBLICO	INDETERMINATO	25.146,71 ore 36	SETTORE VI
1	ASSISTENTE SOCIALE	AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	STABILIZZAZIONE	INDETERMINATO	25.146,71 ore 36	SETTORE IV
1	SPECIALISTA TECNICO	AREA DEI FUNZI	CONCORSO PUBBLICO	INDETERMINATO	25.146,71 ore 36	SETTORE V
1	COLLABORATORE SUPPORTO SERVIZI VIGILANZA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	MOBILITA' / CONCORSO PUBBLICO / GRADUATORIA	INDETERMINATO	20.620,72 ore 36	SETTORE VI
1	COLLABORATORE AMM/CONTABILE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	MOBILITA' /CONCORSO / GRADUATORIA	INDETERMINATO	20.620,72 ore 36	SETTORE II
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	PROGRESSIONE VERTICALE	INDETERMINATO	2.554,89 ore 36	SETTORE II

ANNO 2024

unità	profilo professionale	area	modalità di assunzione	tipo di rapporto	costo	note
-------	-----------------------	------	---------------------------	---------------------	-------	------

unità

ANNO 2025

profilo professionale

area

modalità di
assunzione

tipo di
rapporto

costo

note
